

Incontro Aran-Sindacati del 1 agosto 2002

Lo 0.92% verrà corrisposto dal 1 gennaio 2001

Le Organizzazioni sindacali della dirigenza medica hanno sottoscritto oggi all'Aran la pre-intesa (di seguito pubblicata) relativa al recupero del differenziale inflattivo dello 0.92% che verrà corrisposto dal 1 gennaio 2001.

Il testo, i cui contenuti dovranno essere confermati da un ulteriore atto di indirizzo del Comitato di Settore in corso di emanazione, prevede un incremento mensile lordo di 22,21 euro (pari a £ 43.000) a partire, appunto, dal 1 gennaio 2001.

VERBALE TECNICO DI RIUNIONE RELATIVO AI LAVORI PER LA PREDISPOSIZIONE DELL'IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO INTEGRATIVO DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DELLA DIRIGENZA DELL'AREA MEDICO - VETERINARIA STABILITO DAL CCNL 8 GIUGNO 2000, IL BIENNIO ECONOMICO 2000 - 2001

In data 1 agosto 2002 si è svolta una sessione di trattativa per la stipulazione dell'ipotesi di CCNL integrativo del trattamento economico stabilito per la dirigenza dell'area medico - veterinaria del SSN dal CCNL stipulato l'8 giugno 2000, il biennio economico 2000 - 2001.

Dopo ampio ed approfondito dibattito, al termine della presente riunione, le posizioni delle parti risultano definite come da allegato documento che costituisce il punto di approdo della trattativa.

Al riguardo le parti ritengono che tale risultato dovrà trovare conferma nell'apposito ulteriore atto di indirizzo del Comitato di settore, in corso di emanazione e relativo alla decorrenza dal 1 gennaio 2001 dell'integrazione economica del CCNL 8 giugno 2000, il biennio economico pari allo 0,92% del monte salari di cui alla legge 388 del 2000, valida per il 2001. Letto e siglato dalle parti sottoindicate:

Per l'ARAN :

Nei a persona del prof. Mario RICCIARDI per delega dell'Avv. Guido FANTONI -
Presidente

Mario Ricciardi

e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali:

Organizzazioni sindacali

CGIL MEDICI *F. Belli*

FED. CISL MEDICI COSIME *F. Puffarotto*

FED MEDICI aderente alla UIL *A. Quattromani*

CIVEMP (SIVEMP - SIMET) *F. Romagnolo*

FESMED (Acoi, Anmco, Aogoi, Sumi, Sedi, Femepa, Anmdo) *[Signature]*

UMSPED (Aaroi, Aipac, Snr) *[Signature]*

CIMO ASMD *[Signature]*

ANAAO ASSOMED *[Signature]*

ANPO *[Signature]*

Confederazioni sindacali

CGIL *[Signature]*

CISL *[Signature]*

UIL *[Signature]*

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

COSMED *[Signature]*

BOZZA DI LAVORO PER LA PREDISPOSIZIONE DELL'IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO INTEGRATIVO DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DELLA DIRIGENZA DELL'AREA MEDICO - VETERINARIA STABILITO DAL CCNL 8 GIUGNO 2000, II BIENNIO ECONOMICO 2000 - 2001.

**TITOLO I
TRATTAMENTO ECONOMICO**


Capo I

Integrazione del trattamento economico stabilito dal CCNL 8 giugno 2000, II biennio economico

Art. 1

Incrementi contrattuali e stipendio tabellare dei dirigenti

1. Dal 1 gennaio 2001, lo stipendio tabellare attribuito al livello unico dei dirigenti medici e veterinari di cui all' art 2 del CCNL 8 giugno 2000, relativo al II biennio economico 2000 - 2001, comprensivo degli aumenti del luglio 2000, è incrementato di un importo mensile lordo di £. 43.000 (pari a €. 22,21).
2. Dal 1 luglio 2001 è corrisposto un incremento di £. 89.000 (pari a € 45,96) che assorbe il precedente.
3. Lo stipendio tabellare annuo, per dodici mensilità, dei dirigenti di cui al comma 1, dal 1 gennaio 2001 è fissato in £. 38.748.000 (pari a €. 20.011,67) e dal 1 luglio 2001 è stabilito in £. 39.300.000 lorde (pari a €. 20.296,76).
4. L'incremento di cui al comma 1 si applica anche ai dirigenti del ruolo sanitario di cui all'art. 46 del CCNL 8 giugno 2000 relativo al I biennio economico.
5. Il presente articolo sostituisce i commi 2 e 3 dell'art. 2 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio economico, ad eccezione di quanto riguarda gli incrementi ed i valori di cui alle decorrenze del 1 luglio 2000 che rimangono confermati.

The bottom of the document features several handwritten signatures in black ink. From left to right, there are approximately ten distinct signatures, some of which are quite stylized and cursive. The signatures appear to be of various individuals, likely representing the parties involved in the agreement.

Art. 2

Incrementi e stipendi tabellari dei medici a tempo definito e dei veterinari con rapporto di lavoro non esclusivo

1. Dal 1 gennaio 2001, lo stipendio tabellare attribuito al livello unico dei dirigenti medici e veterinari di cui all' art 6 del CCNL 8 giugno 2000, relativo al biennio economico 2000 – 2001 è incrementato dell'importo mensile lordo a fianco di ciascuno indicato

a) medici : £. 30.000 (pari a € 15,49)

b) veterinari : £. 39.000 (pari a € 20,14).

2. Dal 1 luglio 2001 ai dirigenti del comma 1 sono corrisposti i seguenti incrementi che assorbono quello del comma precedente:

a) medici : £. 63.000 (pari a € 32,54)

b) veterinari : £. 81.000 (pari a € 41,83).

2. Lo stipendio tabellare annuo lordo, per dodici mensilità, dei dirigenti medici e veterinari di cui al comma 1 lett. a) e b), è così stabilito:

Dal 1 gennaio 2001:

dirigenti medici : £. 24.455.000 (pari a € 12.629,95)

dirigenti veterinari : £. 34.029.000 (pari a € 17.574,51);

Dal 1 luglio 2001:

dirigenti medici : £. 24.851.000 (pari a € 12.834, 47)

dirigenti veterinari : £ 34.533.000 (pari a € 17.834, 81)

3. Il trattamento economico omnicomprensivo di £. 11. 289.872 – previsto dall'art. 6 del CCNL 8 giugno 2000, Il biennio economico per gli ex medici condotti ed equiparati che non abbiano effettuato l'opzione per il rapporto esclusivo - in godimento da parte degli stessi al 1 gennaio 2001 - è rideterminato dalla stessa data in £. 11. 442.246 (pari a € 5.903, 43) e dal 1 luglio 2001 in £. 11.605.251 (pari a € 5.993,61).

4. Il presente articolo, fermo rimanendo quanto riguarda gli incrementi ed i valori di cui alle decorrenze del 1 luglio 2000 che rimangono confermati, sostituisce tutti gli altri incrementi e corrispondenti valori previsti nell'art. 6 del CCNL 8 giugno 2000, Il biennio economico.

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including names like 'Uberti', 'Mauri', and others.]

Art. 3

Fondo per l'indennità di specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento per i dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa

1. Il fondo previsto dall'art. 9 del CCNL stipulato l' 8 giugno 2000, Il biennio economico 2000 - 2001, ai fini del finanziamento dell'indennità di specificità medica, della retribuzione di posizione, dell'equiparazione, dello specifico trattamento economico nei casi in cui è mantenuto a titolo personale nonché dell'indennità di incarico di direzione di struttura complessa, è incrementato a decorrere dal 1 gennaio 2001, in ragione d'anno, di una quota pari allo 0,32 % del monte salari annuo calcolato al 31 dicembre 1999. L'incremento non assorbe quello già previsto dal 1 luglio 2001 ma si aggiunge ad esso.

M. Di
ER...

Re
f

Manth
AM

Fan
ul
ull

Fl

B

Q

DICHIARAZIONE CONGIUNTA

Le parti si danno atto che nella stesura finale delle ipotesi di contratto i testi delle due aree dirigenziali del SSN saranno armonizzati per le parti e clausole comuni.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

DICHIARAZIONE A VERBALE

Le parti sindacali sottoscrittenti, nel prendere atto dell'avvenuta integrazione del trattamento economico relativo allo 0,92% del monte salari a decorrere dal 1.01.2001 e dell'impossibilità di corrispondere anticipatamente dalla stessa data, come avvenuto nelle altre aree negoziali, il maggior beneficio invece previsto dall'1.7.01, dichiarano che, ove ciò influisse sul complesso della massa salariale sulla quale calcolare gli incrementi futuri, la questione dovrà essere tenuta in considerazione sul tavolo negoziale del prossimo quadriennio per il relativo aggiornamento.

Le parti inoltre prendono atto che la chiusura anticipata del CCNL avvenuta per quest'Area negoziale l'8 giugno 2000, ha comportato il mantenimento di stipendio tabellare, ora rideterminato a £ 39.300.000 annui, in modo difforme rispetto alla costituzione dei tabellari dei dirigenti collocati nell'area negoziale I, Regioni e Autonomie locali e dirigenza scolastica; le parti sottoscrittenti rivendicano pertanto anche per quest'Area negoziale la medesima costituzione del trattamento tabellare per il prossimo quadriennio.

FEDERAZIONE MEDICI - OIL per Anziani Toscani
CLUB - ARCO R An.
CIVEMP SIMET su *[signature]*
CISL medici Marelli
F.lli CMC Meloni
UNSPED *[signature]* Lillo
FESMED *[signature]*
ANP *[signature]*
AMMO - ASSONRE *[signature]*